

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)



L - SERVIZIO ORO

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Nuova S.p.A. con Socio Unico.

Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio, 4 – 90141 - Palermo

Tel.: (numero verde) 800023555 - Fax: 1991511247491

Sito internet: www.bancanuova.it

Iscrizione n° 5731 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – codice fiscale, Partita Iva e n° iscriz. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Palermo n° 05940510828- Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

SERVIZIO ORO

II SERVIZIO DESCRITTO NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E' OFFERTO ALLA CLIENTELA PER IL TRAMITE DELLA CAPOGRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA

Servizio destinato ad affrontare le esigenze finanziarie tipiche del ciclo produttivo e commerciale del settore orafo.

PRESTITO D'USO IN ORO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per la lavorazione, senza impiego di capitali propri, posticipando l'eventuale l'acquisto del metallo a momenti favorevoli del mercato.

Rischio dell'operazione: rischio d'oscillazione del tasso secondo l'andamento del mercato.

APERTURA DI CREDITO IN ORO CON UTILIZZO ROTATIVO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per l'esecuzione degli ordinativi di vendita, senza impiego di capitali propri, posticipando la determinazione del prezzo dell'oro al momento della fissazione del prezzo con il cliente e comunque entro il termine temporale stabilito nel contratto (30/60/90gg), a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento e concordato per iscritto al momento dell'accensione del prestito. In ipotesi di eventuale proroga del finanziamento per un massimo di trenta giorni, il tasso viene nuovamente concordato per iscritto per l'intero periodo dell'operazione.

Rischio dell'operazione: nessuno

CONTRATTO DI LINEA DI CREDITO PER CESSIONE DI ORO CON PAGAMENTO DIFFERITO E CON UTILIZZO ROTATIVO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per l'esecuzione degli ordinativi di vendita, senza impiego di capitali propri, con la determinazione del prezzo dell'oro al momento della fissazione del prezzo con il cliente e con tassativo obbligo di acquisto entro il termine stabilito nel contratto (30/60/90gg), a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento e concordato per iscritto al momento del riscontro da parte della Banca della richiesta di utilizzo della linea di credito.

Rischio dell'operazione: prezzo dell'oro nel caso di mancato buon fine dell'ordine entro la scadenza pattuita.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto di conto corrente metalli preziosi in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

La Banca ha aderito al CambioConto di Pattichiari l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più si rinvia al sito www.pattichiari.it, e alla consultazione della Guida al Cambio conto, disponibile presso le Filiali.

Qualora la Ditta intenda recedere anticipatamente dal contratto di prestito/apertura di credito in oro di cui al presente Foglio Informativo dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dal momento della richiesta di chiusura del rapporto e della restituzione alla Banca, da parte del Cliente, dei materiali riguardanti i servizi regolati sul conto corrente (ad esempio la carta di debito, la carta di credito, i moduli di assegni bancari, ecc.) la Banca ha al massimo 90 giorni per chiudere il conto stesso.

Il termine massimo è indicativo nel senso che, in mancanza di complessità dovute a rapporti collegati al conto da chiudere, l'operazione di chiusura può avvenire in tempi molto più brevi, così come potrebbe eccezionalmente essere superato a causa del protrarsi delle situazioni che ne impediscono la chiusura (ad esempio per pratiche di successione in corso).

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione

Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza.

Di conseguenza, il Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata AIR, a "Banca Nuova Spa presso Banca Popolare di Vicenza - Ufficio Reclami - Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza" o per via telematica a reclamiordinari@popvi.it. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine suddetto, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5, 1° comma, del Dlgs 04/03/2010 n. 28;
- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del Dlgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda

TAN: Tasso Annuo Nominale **TAE:** Tasso Anno Effettivo

Liquidazione competenze: operazione d'accredito/addebito degli interessi maturati sul conto corrente della clientela.

Tasso di mora: è il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza delle somme dovute in relazione al finanziamento. La Banca tiene conto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.